

**Soluzioni
per il tuo
lavoro**



Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Vittoria - D&O P.M.I.

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Chiari e Comprensibili"
del tavolo tecnico ANIA.

Data dell'ultimo aggiornamento del presente documento 01/12/2025



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI.

Gentile Cliente,

GRAZIE per aver scelto Vittoria Assicurazioni.

Vittoria - D&O P.M.I è il prodotto assicurativo pensato per proteggere il patrimonio personale degli amministratori e delle figure apicali della tua impresa, in caso di loro responsabilità civile per danni patrimoniali a terzi.

Il prodotto è composto da una garanzia base e tre garanzie opzionali, con cui puoi estendere le prestazioni base.

Per agevolare la lettura e la comprensione della polizza (contratto) abbiamo confezionato delle Condizioni di Assicurazione suddivise in due documenti, con il relativo glossario.

Nel primo documento, che chiamiamo "Sezione Responsabilità Civile", trovi le norme che regolano le singole garanzie. C'è poi una parte delle Condizioni di Assicurazione, che chiamiamo "Il contratto dalla A alla Z", dove trovi le norme generali che regolano il contratto.

Per avere ulteriori informazioni sul prodotto, ti invitiamo a rivolgerti al tuo Intermediario di fiducia.

Quando diventi nostro Cliente non acquisti solo una copertura assicurativa, ma puoi contare sul supporto e la consulenza di professionisti esperti del settore, in grado di assisterti per ogni necessità di carattere assicurativo.

Cordialmente

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

All'interno delle Condizioni di Assicurazione trovi alcuni box di consultazione con la stessa grafica utilizzata per questo riquadro.

I box di consultazione sono degli spazi che hanno lo scopo di:

- chiarire, anche con esempi, quanto contenuto nelle condizioni di assicurazione;
- evidenziare punti su cui porre particolare attenzione.

Tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una semplificazione. Per questo motivo tieni sempre in considerazione le condizioni a cui si riferiscono.

Le frasi evidenziate graficamente tramite l'utilizzo di **sfondo pieno tono su tono** prevedono:

- oneri e obblighi di comportamento a carico del contraente e dell'assicurato;
- nullità e decadenze;
- operatività delle garanzie (limiti ed esclusioni).

Area Riservata dedicata ai clienti di Vittoria

Sul sito web di Vittoria Assicurazioni è presente un'Area Riservata dedicata solo ai Clienti.

L'accesso è libero e gratuito.

Puoi accedere all'Area Riservata anche con lo smartphone, scaricando gratuitamente l'App Myvittoria da AppStore o Google Play.

La registrazione al servizio permette di gestire la propria posizione assicurativa in modo facile e veloce, senza limitazione di orario e senza recarsi in Agenzia, attraverso un semplice collegamento internet.

Nell'area riservata puoi:

monitorare la polizza		gestire i pagamenti e i rinnovi	
pagare l'assicurazione on line		modificare , sospendere la polizza	
inviare documenti, scaricare moduli, chiedere assistenza		monitorare premi e pratiche di sinistri	

Registrarti all'area riservata è facile. Basta seguire questi semplici passaggi:

- clicca sul pulsante "Accedi";
- inserisci il PIN provvisorio, ricevuto via mail, SMS o tramite l'Intermediario, insieme al Codice Fiscale / P.IVA

Se hai smarrito il PIN provvisorio, puoi recuperarlo facilmente con la procedura "Password dimenticata? Clicca qui".

Se invece non hai mai ricevuto il PIN provvisorio oppure hai smarrito quello consegnato dall'Intermediario, puoi registrarti con un clic sul pulsante "Registrati" e poi inserisci i seguenti dati:

- Numero di una qualsiasi polizza Vittoria Assicurazioni attiva;
- Codice Fiscale o Partita IVA;
- Numero di cellulare;
- Indirizzo e-mail valido.

Registrati subito all'Area Riservata e scopri il mondo dei servizi che Vittoria Assicurazioni ha pensato per te!

Indice

Sezione Responsabilità Civile

Schema di composizione delle garanzie pag. 6

Glossario: guida alla comprensione del testo pag. 7

Oggetto del contratto pag. 10

1. Che cosa è assicurato? pag. 10

1.1 RISARCIMENTO PER R.C. DANNI PATRIMONIALI A TERZI pag. 10

1.2 COME OPERA LA GARANZIA pag. 13

1.3 VALIDITÀ TERRITORIALE pag. 14

2. Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare? pag. 14

2.1 ASSICURAZIONE SENZA SCOPERTO pag. 14

2.2 RETROATTIVITÀ ILLIMITATA pag. 14

2.3 ULTRATTIVITÀ pag. 14

3. Cosa NON è assicurato? pag. 15

4. Ci sono limiti di copertura? pag. 16

4.1 ESCLUSIONI pag. 16

4.2 SCOPERTO pag. 18

4.3 LIMITI DI RISARCIMENTO pag. 18

Cosa fare in caso di Sinistro? pag. 20

5. Gestione del Sinistro pag. 20

5.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO pag. 20

5.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI pag. 20

5.3 ARBITRATO pag. 21

5.4 PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO pag. 21

Tabella di sintesi degli adempimenti in caso di Sinistro pag. 22

Appendice normativa pag. 23

Sezione Il Contratto dalla "A" alla "Z"

Glossario: guida alla comprensione del testo pag. 28

Il Contratto dalla "A" alla "Z" pag. 30

1. Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società? pag. 30

1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO pag. 30

1.2 DIMINUIZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO pag. 30

1.3	ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI	pag. 31
1.4	FORMA DELLE COMUNICAZIONI	pag. 31
2.	Come mi assicuro?	pag. 32
2.1	QUANDO E COME DEVO PAGARE	pag. 32
2.2	DECORRENZA DELLA COPERTURA E SCADENZE DI PREMIO	pag. 32
2.3	DURATA DELLA POLIZZA	pag. 32
2.4	POSSIBILE RECESSO DALLA POLIZZA A SEGUITO DI SINISTRO	pag. 32
2.5	POSSIBILE RECESSO DALLA POLIZZA A SEGUITO DI PROCEDURA CONCURSUALE	pag. 33
2.6	IMPOSTE E TASSE	pag. 33
2.7	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	pag. 33
2.8	FORO COMPETENTE	pag. 33
2.9	PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE	pag. 33
2.10	SOSTITUZIONE E MODIFICA AL CONTRATTO	pag. 33
	Appendice normativa	pag. 34

**Vittoria
D&O P.M.I.**

**Sezione
"RESPONSABILITÀ CIVILE"**



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI.

Schema di composizione delle garanzie

È una rappresentazione sintetica delle garanzie acquistabili. I paragrafi successivi spiegano nel dettaglio il contenuto delle singole garanzie.

Garanzia	Tipo di Garanzia
RISARCIMENTO PER R.C. DANNI PATRIMONIALI	Base
ASSICURAZIONE SENZA SCOPERTO	Opzionale a pagamento
RETROATTIVITÀ ILLIMITATA	Opzionale a pagamento
ULTRATTIVITÀ	Opzionale a pagamento

Glossario: guida alla comprensione del testo

In questa parte del documento ci sono alcune parole scritte in **"grassetto minuscolo"**. Il significato contrattuale di tali parole è quello di seguito indicato.

LE PARTI:

- **Contraente**
La società che sottoscrive la **polizza** e paga il **premio**.
- **Vittoria**
Vittoria Assicurazioni S.p.A. È la società di assicurazioni che sottoscrive la **polizza** e paga il **risarcimento**.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO:

- **Amministratore**
Persona fisica che svolge funzioni manageriali o di supervisione presso la società **Contraente** o **Società Controllate**.
- **Amministratore Unico**
Persona fisica che ha il compito di dirigere ed amministrare la società **Contraente**.
- **Assicurato**
Le persone fisiche che durante il **Periodo di assicurazione** svolgono le seguenti funzioni presso la società **Contraente** o le **Società Controllate**:
 - **Amministratore;**
 - **Amministratore Unico;**
 - membri dell'Organismo di Vigilanza¹;
 - membri del Consiglio di amministrazione, del **Consiglio direttivo** o di altri organi direttivi, ad esempio: Presidente, Vicepresidente, **Segretario, Tesoriere**, membro Collegio dei probiviri;
 - Legale rappresentante;
 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari²;
 - Responsabile della Sicurezza³, Responsabile del Trattamento dei dati personali⁴, solo quando svolgono le funzioni manageriali o di supervisione;
 - Dipendente riconosciuto responsabile quale amministratore di fatto o che svolge funzioni organizzative o direttive delegate dal Consiglio di amministrazione.

Le funzioni sono quelle previste dai seguenti documenti in vigore al momento della stipula della **polizza**:

- delibere di nomina o modifica delle attribuzioni stesse;
- atto costitutivo;
- statuto.

1 D.Lgs. 231/2001

2 ex L. 262/2005 e art. 154-bis del D. Lgs 58/1998

3 ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

4 Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

- **Atto Dannoso**

Azione od omissione che l'**Assicurato** compie nell'esercizio della propria funzione e che può provocare un **danno patrimoniale a terzi**.

- **Consiglio Direttivo**

Organo incaricato dall'assemblea dei soci per la direzione della società **Contraente**.

- **Danno patrimoniale**

Pregiudizio economico (danno) che non deriva da:

- morte o lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose o animali.

- **Dipendente**

Persona fisica con tutte le seguenti caratteristiche:

- diversa dall'**Assicurato**;
- lavora presso il **Contraente** a tempo pieno o parziale, per una stagione o in modo temporaneo;
- lavora con un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato;
- riceve dal **Contraente** un salario, stipendio o commissione per svolgere le prestazioni di lavoro.

- **Garanzia**

Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.

- **Massimale**

Massimo importo che **Vittoria** paga per il totale dei **sinistri** nel **Periodo di Assicurazione**. Le spese legali si aggiungono al **massimale** nella misura prevista dal Codice civile⁵.

- **Periodo di Assicurazione**

Periodo compreso tra data di decorrenza e di scadenza della **polizza**.

- **Periodo di Retroattività**

Periodo di 3 (tre) anni che precede la data di decorrenza della **polizza**.

- **Periodo di Ultrattività**

Periodo di anni successivi alla data di scadenza della **polizza**.

- **Polizza**

Contratto che le **Parti** sottoscrivono. Prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.

- **Premio**

Somma che il **Contraente** deve pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.

- **Procedura concorsuale**

Procedura che disciplina il rapporto tra il soggetto insolvente e i suoi creditori con la presenza di un'Autorità pubblica e altri soggetti che valutano la possibilità di prosecuzione dell'attività della Società o la liquidazione del patrimonio.

- **Responsabilità solidale**

Responsabilità civile o amministrativa attribuita a più soggetti⁶.

5 Codice Civile - Art.1917 - Assicurazione della responsabilità civile

6 Codice Civile - Art. 2055 - Responsabilità solidale

- **Risarcimento**

Somma che **Vittoria** deve pagare in caso di **sinistro**.

- **Rischio**

Probabilità che accade un evento futuro e incerto che provoca un danno all'**Assicurato**.

- **Scoperto**

Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro**. E' espressa in percentuale del danno indennizzabile.

- **Segretario**

Persona che redige i documenti fondamentali del **Contraente**, come:

- lo statuto,
- il regolamento interno,
- i verbali del Consiglio Direttivo.

- **Sinistro**

Richiesta di **risarcimento** che deriva da un **atto dannoso**.

- **Società Controllata**

Società con tutte le seguenti caratteristiche:

- controllata dal **Contraente**;
- sede in Italia;
- non posta in liquidazione o in una qualsiasi **procedura concorsuale**;
- patrimonio netto positivo;
- non quotata sui mercati di capitali;
- non istituzione finanziaria.

- **Società Partecipata**

Società con tutte le seguenti caratteristiche:

- **Contraente** detiene una quota di capitale sociale inferiore al 50%;
- con sede in Italia;
- non posta in liquidazione o in una qualsiasi **procedura concorsuale**;
- patrimonio netto positivo;
- non quotata sui mercati di capitali;
- non istituzione finanziaria.

- **Terzo**

Persona fisica o soggetto giuridico diverso da:

- **Assicurato**;
- **Società Controllata**;
- **Contraente**. Esclusione non valida (quindi il **Contraente** è terzo danneggiato) se il **Contraente** attiva nei confronti dell'**Assicurato** una formale azione di responsabilità⁷, prima di richiederli il risarcimento dei danni.

- **Tesoriere**

Persona fisica che gestisce le finanze del **Contraente**.

⁷ Ai sensi degli articoli 2392 e 2476 del Codice Civile

Oggetto del Contratto

1. Che cosa è assicurato?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le **garanzie**. Le **garanzie** sono valide solo se **Vittoria** le indica in **polizza**.

1.1 RISARCIMENTO PER R.C. DANNI PATRIMONIALI A TERZI

L'assicurazione copre la responsabilità civile dell'**Assicurato** per i **danni patrimoniali** causati a **terzi** in conseguenza di un suo **atto dannoso** commesso durante il **Periodo di Assicurazione** o il **Periodo di Retroattività**.

L'assicurazione opera se l'**Assicurato** e i suoi collaboratori hanno i requisiti previsti dalla legge per svolgere la propria funzione presso la società **Contraente** o le **Società Controllate**.

Nel caso di **Responsabilità Solidale** o concorrente con altri soggetti non assicurati, l'assicurazione:

- copre solo la quota di danno imputabile in modo diretto all'**Assicurato** e in base alla gravità della propria colpa;
- esclude il **risarcimento** che deriva dal solo vincolo di solidarietà.

In caso di **sinistro**, **Vittoria** risarcisce l'importo che:

- l'**Assicurato** deve pagare ai **terzi** danneggiati;
- il **Contraente** o le **Società Controllate** devono pagare ai **terzi** danneggiati, se il **Contraente** o le **Società Controllate** rispondono al posto dell'**Assicurato** per:
 - disposizione di legge;
 - contratto collettivo di lavoro;
 - preventivo accordo con l'**Assicurato**.

Anche in questi casi, è l'**Assicurato** che deve ricevere la richiesta di risarcimento da parte dei **terzi** danneggiati.

Vittoria risarcisce entro il **massimale** indicato in **polizza**, con esclusioni, **scoperto** e limiti indicati nel Capitolo 4.1 "Ci sono limiti di copertura?".

L'assicurazione copre anche le seguenti spese, che fanno parte del **massimale** indicato in **polizza**:

- spese necessarie per indagini ed esami, con esclusione delle spese per remunerare un **Assicurato**;
- spese di gestione della crisi con l'Autorità di Vigilanza: spese pagate per l'intervento di un servizio esterno di gestione della crisi con l'Autorità di Vigilanza;
- spese per procedimenti relativi al patrimonio o alla libertà personale: onorari, costi e spese pagate dall'**Assicurato** per un procedimento relativo al patrimonio o alla libertà personale.

La prestazione non vale se il procedimento è conseguenza di un illecito penale in cui l'Autorità giudiziaria italiana riconosce colpevole l'**Assicurato**. Se la sentenza o il provvedimento di colpevolezza arriva dopo che **Vittoria** ha pagato l'indennizzo, l'**Assicurato** deve rimborsarlo (a **Vittoria**);

- spese per mitigare il danno alla reputazione: spese pagate per lo studio e la realizzazione di una campagna pubblicitaria da parte di un consulente in pubbliche relazioni, che presta supporto all'**Assicurato** per tutelarne la reputazione in caso di **sinistro** reso pubblico, con qualsiasi mezzo di informazione;
- spese legali di emergenza: spese legali per una richiesta di risarcimento, se non è possibile ottenere il preventivo consenso scritto da parte di **Vittoria**;
- spese legali pagate dai soci in nome per conto della società: spese legali per accertare i fatti, in caso di accoglimento da parte del Giudice delle azioni di responsabilità, proposte da azionisti o soci⁸;
- spese legali per frode, plagio, violazione diritto d'autore: spese legali pagate per un'accusa di frode, plagio, mancato rispetto o violazione di:
 - diritto di autore;
 - brevetti, marchi, segreti commerciali;
 - altri diritti di proprietà intellettuale.

La copertura:

- esclude i **danni patrimoniali a terzi**;
- non vale se il procedimento è conseguenza di un illecito penale in cui l'Autorità giudiziaria italiana riconosce colpevole l'**Assicurato**. Se la sentenza o il provvedimento di colpevolezza arriva dopo che **Vittoria** ha pagato l'indennizzo, l'**Assicurato** deve rimborsarlo (a **Vittoria**);
- spese legali per inquinamento: spese legali pagate a fronte di una richiesta di risarcimento per inquinamento accidentale.

Per inquinamento la **polizza** intende ogni modifica della normale composizione o stato fisico di acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse in essi.

La copertura esclude:

- **danni patrimoniali a terzi**;
- costi di bonifica, rimozione, contenimento, trattamento, disintossicazione o neutralizzazione che derivano dall'inquinamento;
- spese legali per contributi previdenziali ed assistenziali: spese legali pagate dall'**Assicurato** per una richiesta di risarcimento per mancato, ritardato o errato versamento di contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori.

La copertura esclude gli importi che corrispondono a questi contributi, ai relativi interessi maturati o a eventuali sanzioni comminate.

La copertura vale se:

- la responsabilità personale dell'**Assicurato** è accertata;
- e il **Contraente** o le **Società Controllate** non sono in stato di insolvenza o non sono entrate in una **procedura concorsuale**.

Vittoria indennizza tutte suddette spese con i limiti indicati all'articolo 4.3 "**LIMITI DI INDENNIZZO**".

L'assicurazione comprende anche le seguenti prestazioni:

- Estensione per rapporti di lavoro

L'assicurazione opera anche per le richieste di risarcimento avanzate da:

⁸ Codice Civile - Art. 2393 - Azione sociale di responsabilità
Codice Civile - Art. 2476 - Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci

- un **dipendente** o ex-**dipendente**;
- Autorità o ente competente in materia di lavoro;

in caso di:

- allontanamento o licenziamento ingiustificato;
- cessazione, inadempienza del contratto di lavoro;
- diffamazione;
- mobbing o maltrattamenti.

La prestazione esclude le richieste di risarcimento relative a:

- gratifiche, "fringe benefit";
- pagamenti dovuti per programmi relativi a benefici previdenziali per i dipendenti o fondi pensione;
- stock option o diritto di acquistare, vendere o convertire quote o azioni di una società;
- incentivi o remunerazione differite;
- periodi contrattuali o legali di preavviso;
- modifiche, costruzioni o adeguamenti di immobili ai fini di maggiore accessibilità per i dipendenti;
- seminari, corsi, politiche o programmi aziendali, con finalità educative, di sensibilizzazione o di altra natura.

- Estensione a favore degli eredi e dei rappresentanti legali

In caso di richiesta di risarcimento nei confronti dell'**Assicurato**, l'assicurazione opera a favore degli eredi o dei rappresentanti legali nelle ipotesi di:

- morte,
- interdizione,
- intervenuta insolvenza o bancarotta dell'**Assicurato**.

La richiesta di risarcimento deriva da **atto dannoso** commesso dall'**Assicurato** durante il **Periodo di Assicurazione** o il **Periodo di Retroattività**.

Gli eredi o i rappresentanti legali devono notificare a **Vittoria** la richiesta entro 24 mesi dalla data di scadenza della **polizza**.

- Estensione a favore dei coniugi

L'assicurazione opera anche a favore del coniuge dell'**Assicurato** in caso di richiesta di risarcimento che:

- deriva da **atto dannoso** commesso dall'**Assicurato** nel **Periodo di Assicurazione** o nel **Periodo di retroattività**;
- e riguarda beni comuni dei coniugi.

- Estensione alle società partecipate

L'assicurazione vale anche per le persone che alla data di decorrenza della **polizza** ricoprono, su delega del **Contraente**, la carica di **Amministratore** o Sindaco di **Società Partecipata**.

L'assicurazione opera:

- per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta durante il **Periodo di Assicurazione** e per le funzioni svolte dopo la data di conferimento dell'incarico da parte del **Contraente**;
- in eccesso rispetto ad eventuali assicurazioni o altre forme di indennizzo predisposte a vantaggio dell'**Assicurato** dalle **Società Partecipate** o per loro conto;
- in caso di cessazione di un **Assicurato** dalla carica di **Amministratore** o Sindaco di qualsiasi **Società**

Partecipata. Opera solo in relazione all'attività svolta prima della data di cessazione;

- per la quota di danni patrimoniali attribuibile all'**Assicurato** e che deriva da un vincolo di solidarietà.

La prestazione non vale per le **Società Partecipate** che alla data di acquisizione hanno un patrimonio netto negativo.

- Estensione per postuma ai soggetti ritirati

L'assicurazione opera anche per:

- gli **Assicurati** dimissionari o naturalmente decaduti da ogni incarico;
- le richieste di risarcimento successive alla cessazione dell'incarico relative ad azioni realizzate dagli **Assicurati** nell'esercizio delle loro funzioni durante il **Periodo di Assicurazione**;

Le richieste devono essere notificate a **Vittoria** entro 60 mesi dalla data di scadenza della **polizza**.

La prestazione non opera in caso di:

- rinnovo della **polizza**;
- o stipulazione di un'altra assicurazione per la Responsabilità civile degli Amministratori stipulata da parte del **Contraente** o degli **Assicurati**.

- Estensione per le nuove società controllate

L'assicurazione opera anche per le nuove **Società Controllate** costituite o acquisite dal **Contraente** durante il **Periodo di Assicurazione**, se il totale attivo delle nuove **Società Controllate** non supera la percentuale del 30% di totale attivo consolidato del **Contraente**.

La prestazione non vale nei seguenti casi:

- richieste di risarcimento relative ad **atti dannosi** accaduti prima della data di costituzione o acquisizione delle nuove **Società Controllate**;
- nuove **Società Controllate** che alla data di acquisizione hanno un patrimonio netto negativo.

1.2 COME OPERA LA GARANZIA

La **garanzia** opera per le richieste di risarcimento che l'**Assicurato** riceve da **terzi** per la prima volta nel **Periodo di Assicurazione**.

Le richieste di risarcimento derivano da un **atto dannoso** compiuto dall'**Assicurato** durante il **Periodo di Assicurazione** o durante il **Periodo di retroattività**.

Se il comportamento contestato all'**Assicurato** è continuato nel tempo, la **polizza** considera come data di avvenimento dell'**atto dannoso** la data in cui accade la prima violazione o presunta violazione.

Se l'**Assicurato** riceve più richieste di risarcimento per uno stesso **atto dannoso**, la **polizza** considera come data di richiesta la data della prima richiesta, anche se le successive richieste arrivano dopo la scadenza della **polizza**.

La **polizza** considera come un unico **atto dannoso** il caso di più **atti dannosi** connessi, continuati, ripetuti o collegati tra loro.

Il **massimale** è unico, anche nel caso di **Responsabilità Solidale** di più **Assicurati**.

Se la **polizza** sostituisce senza interruzione un'altra polizza in corso con **Vittoria** per lo stesso **rischio**, l'assicurazione opera alle condizioni previste dalla **polizza** (sostituente).

Per gli **atti dannosi** che accadono nel periodo coperto dalla polizza sostituita, l'assicurazione opera alle condizioni previste dalla **polizza** (sostituente), ad eccezione del **massimale**. In questo caso, il **massimale** è quello della polizza sostituita.

1.3 VALIDITÀ TERRITORIALE

La **garanzia** per i **sinistri** che insorgono nei Paesi dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

2. Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Puoi ampliare la copertura assicurativa se attivi una o più delle seguenti **garanzie** opzionali, con pagamento di un **premio** aggiuntivo. Le **garanzie** sono valide se indicate in **polizza**. Ci sono esclusioni e limiti indicati nel Capitolo 4 "Ci sono limiti di copertura?".

2.1 ASSICURAZIONE SENZA SCOPERTO

Con questa opzione, **Vittoria** non applica lo **scoperto** indicato nell'articolo 4.2 "SCOPERTO".

2.2 RETROATTIVITÀ ILLIMITATA

Con la **garanzia** base, l'assicurazione opera con un **Periodo di Retroattività** di 3 anni.

Con la **garanzia** "RETROATTIVITÀ ILLIMITATA", il **Periodo di Retroattività** è illimitato.

2.3 ULTRATTIVITÀ

Con la **garanzia** base, l'assicurazione opera per le richieste di risarcimento che l'**Assicurato** riceve da **terzi** per la prima volta nel **Periodo di Assicurazione**.

Con la **garanzia** "ULTRATTIVITÀ", l'assicurazione opera anche per le richieste di risarcimento che l'**Assicurato** riceve da **terzi** per la prima volta nel **Periodo di Ultrattività**.

In ogni caso, le richieste di risarcimento sono quelle che derivano da un **atto dannoso** compiuto dall'**Assicurato** durante il **Periodo di Assicurazione** o durante il **Periodo di retroattività**.

Puoi scegliere la durata del **Periodo di Ultrattività**. La scelta è indicata in **polizza**.

Puoi attivare l'ultrattività con richiesta scritta a **Vittoria** entro 30 giorni dalla scadenza della **polizza**.

Non puoi attivare l'ultrattività in caso di variazione del **rischio** nel **Periodo di Assicurazione**.

L'ultrattività non vale nei seguenti casi:

- variazioni nella composizione degli organi con funzioni di amministrazione e controllo;
- il **Contraente** ha stipulato una copertura simile con altra compagnia di assicurazione;
- mancato pagamento del **premio** annuo;
- richiesta di ammissione del **Contraente** ad una **procedura concorsuale**;
- presenza di **sinistri** e **circostanze** note all'**Assicurato** o al **Contraente**.

L'**Assicurato** (o il **Contraente**) deve denunciare il **sinistro** a **Vittoria** nel **Periodo di Ultrattività**.

Il **massimale** disponibile durante il **Periodo di Ultrattività** è quello non ancora utilizzato alla data di scadenza

originaria della **polizza** e vale per l'intero **Periodo di Ultrattività**.

3. Cosa NON è assicurato?

*Questa parte contiene ed illustrata nel dettaglio i **rischi** esclusi dalle coperture assicurative.*

L'assicurazione non copre gli **Assicurati** che svolgono le loro funzioni presso:

- imprese con sede fuori del territorio della Repubblica Italiana;
- imprese con più di 250 addetti;
- società quotate sui mercati di capitali;
- associazioni ed enti del terzo settore;
- società di persone;
- ditte individuali;
- Comuni, Province; Società di diritto pubblico;
- società o enti:
 - non attivi, falliti o entrati in **procedura concorsuale**;
 - che stanno per cambiare l'assetto societario (vendita, fusione, scorporo) o eseguire piani di ristrutturazione del personale o del debito;
 - attivi da meno di due anni;
 - privi di personalità giuridica;
- società o enti che operano nei seguenti settori:
 - servizi finanziari: banche; assicurazioni; riassicurazione; agenzie di assicurazione, società di intermediazione mobiliare; finanziarie; prestiti; fidi e credito; leasing; moneta virtuale; fondi pensione; istituzioni finanziarie in genere;
 - estrazione e produzione di idrocarburi;
 - biotecnologie;
 - sviluppo software;
 - commercio, stoccaggio, trasporto di combustibili fossili, gas e carbone;
 - produzione, commercio e noleggio di armi ed esplosivi;
 - gioco d'azzardo;
 - produzione di tabacco e sigarette elettroniche;
 - intermediazione immobiliare e "real estate";
 - servizi ospedalieri e odontoiatrici;
 - ordine pubblico e sicurezza;
 - trasporto aereo e aerospaziale;
 - militare;
 - sport professionistico.

Inoltre, l'assicurazione non copre:

- professionisti esterni con incarichi dirigenziali a contratto;

- revisori contabili esterni;
- organi incaricati della gestione in caso di avvio di una **procedura concorsuale**.

L'assicurazione non considera terzi danneggiati:

- gli **Assicurati**;
- le **Società controllate**;
- il **Contraente**. Esclusione non valida (quindi il **Contraente** è terzo danneggiato) se il **Contraente**, prima di richiedere all'**Assicurato** il risarcimento dei danni, attiva nei suoi confronti una formale azione di responsabilità⁹.

4. Ci sono limiti di copertura?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le informazioni relative a:

- eventi per i quali l'assicurazione non vale;
- **scoperto**;
- limiti e sottolimiti di **risarcimento**.

4.1 ESCLUSIONI

L'assicurazione non copre i **danni patrimoniali** nei seguenti casi di richieste di risarcimento:

- inviate da terzi direttamente al **Contraente** o alle **Società Controllate**;
- relative a responsabilità civile professionale o contrattuale;
- che riguardano offerte al pubblico o ai privati di titoli emessi dalla società o ente (con o senza pubblicazione di prospetto informativo);
- per frode, plagio;
- per omesse o errate dichiarazioni fiscali e tributarie, versamento di imposte, tasse, contributi di ogni tipo (compresi quelli previdenziali e assistenziali);
- nei confronti degli **Assicurati** e relative a:
 - rettifiche di bilancio;
 - modifiche dei criteri contabili;
 - problemi di controllo finanziario;
 - valutazione di asset intangibili;
- che derivano da:
 - attacchi cibernetici;
 - propagazione di virus nei computer o loro sistemi;
 - programmi o applicazioni;
 - errata registrazione o cancellazione di dati;
 - mancato o errato funzionamento o violazione del sistema informatico;
 - mancato o errato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in seguito ad attacco informatico (cyber);

⁹ Ai sensi degli articoli 2392, 2393 e 2476 del Codice Civile

- infezione di virus informatici;
- interruzione di attività riconducibile ad attacchi informatici (cyber);
- fallimento, insolvenza, concordato preventivo, crisi di impresa;
- accordo di ristrutturazione;
- ogni altra procedura concorsuale a carico del **Contraente** o **Società Controllata**;
- deprezzamento o mancato raggiungimento di risultati di investimenti imputabili a fluttuazioni di mercati finanziari, borse valore, merci o altri mercati;
- mancato rispetto o violazione del diritto di autore, di brevetti, marchi, segreti commerciali o altri diritti di proprietà intellettuale;
- errori e omissioni nella stipulazione, mancata stipulazione, modifica, gestione o rinnovo di polizze assicurative del **Contraente**;
- infedeltà dei dipendenti;
- inquinamento;
- sostanze radioattive;
- amianto;
- sostanze PFAS;
- prodotti difettosi;
- per danni in occasione di:
 - eventi bellici;
 - atti di terrorismo;
 - tumulti popolari;
- che possono avere un punto di contatto con la Russia e la Bielorussia.

L'assicurazione inoltre esclude:

- **sinistri**, atti o fatti che possono provocare un **sinistro**, se l'**Assicurato** o il **Contraente** li conoscono e non li dichiarano al momento della stipula della **polizza**;
- fatti dolosi commessi dall'**Assicurato**, se il dolo è:
 - accertato dall'Autorità con sentenza passata in giudicato o altro provvedimento definitivo;
 - o in seguito ad ammissione da parte dell'**Assicurato**;
- fatti che provocano agli **Assicurati** o ad altri soggetti un illecito profitto o vantaggio;
- azioni promosse da qualsiasi soggetto che esercita il controllo del **Contraente** attraverso la partecipazione al capitale sociale in maggioranza assoluta (50%+1 del capitale sociale);
- azioni promosse dal **Contraente** su iniziativa dei soggetti di cui al punto precedente;
- danni che derivano da infortuni, malattie, morte. Esclusione non valida in caso di sofferenza mentale e stress emotivo connessi a una richiesta di risarcimento per controversie di lavoro;
- danno o distruzione di cose, compresa la perdita d'uso;
- sanzioni in genere (comprese multe e ammende), condanna al risarcimento di danni di natura punitiva o esemplare o multipla inflitta in modo diretto all'**Assicurato**;
- spese di giustizia penale;
- tutti gli eventi la cui prestazione assicurativa espone **Vittoria** a sanzioni, divieti o restrizioni stabilite dalle

Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America che emanano simili disposizioni, recepite ed accettate dal diritto dello Stato italiano come reali ed efficaci.

4.2 SCOPERTO

Esempio di applicazione dello scoperto:

Scoperto = 10%;

Danno a terzi = € 100.000;

Risarcimento = € 90.000 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto pari al 10% del danno.

In caso di **sinistro**, **Vittoria** applica uno **scoperto** del 10%.

Il **Contraente** o l'**Assicurato** non possono stipulare con un'altra Compagnia una copertura assicurativa per lo **scoperto** previsto dalla **polizza** con **Vittoria**. Se lo fanno, perdono il diritto al risarcimento.

4.3 LIMITI DI RISARCIMENTO

Cosa si intende per "limite di risarcimento"?

Il limite di risarcimento è il limite massimo entro il quale Vittoria offre la prestazione assicurativa. Rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata prestazione.

Il limite di risarcimento vale per sinistro e per periodo di assicurazione.

Esempio di applicazione di limite di risarcimento per una determinata prestazione:

- limite di risarcimento € 50.000 per sinistro e per periodo di assicurazione: Vittoria paga massimo € 50.000 durante il periodo di assicurazione (es. 2 sinistri da € 25.000 ciascuno o 1 sinistro da € 50.000).

TABELLA 1

Applicazione dei limiti di risarcimento

PRESTAZIONE	LIMITE DI INDENNIZZO (per sinistro e per periodo di assicurazione)
Spese per indagini ed esami	20% del massimale indicato in polizza , massimo €200.000
Spese di gestione della crisi con l'Autorità di Vigilanza	€100.000
Costi per Procedimenti relativi al Patrimonio o alla Libertà Personale	€100.000
Spese per mitigare il danno alla reputazione	€100.000
Spese di Emergenza	€50.000
Spese Legali sostenute dai Soci in Nome e per Conto della Società	€100.000
Spese Legali per "Contributi previdenziali ed assistenziali"	10% del massimale indicato in polizza , massimo €200.000
Spese legali per Inquinamento	10% del massimale indicato in polizza , massimo €200.000
Spese legali per Frode, Plagio o Violazione Diritto d'autore	€100.000

Cosa fare in caso di Sinistro?

5. Gestione del Sinistro

Gli articoli seguenti contengono ed illustrano nel dettaglio gli obblighi delle **Parti** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **sinistri**.

5.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'**Assicurato** (o il **Contraente**) deve denunciare il **sinistro**:

- a **Vittoria** o all'Agenzia cui è assegnata la **polizza**;
- entro 10 giorni dal momento in cui ne ha la possibilità¹⁰, a parziale deroga di quanto indicato dal Codice Civile.

L'**Assicurato** deve:

- indicare nella denuncia:
 - la data dell'evento,
 - una descrizione dei fatti,
 - le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al **sinistro**;
- indicare le generalità dei danneggiati e degli eventuali testimoni;
- raccogliere degli elementi per la difesa;
- astenersi da qualunque transazione o riconoscimento formale della propria responsabilità senza il consenso di **Vittoria**.

L'inadempimento di tali obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo¹¹.

L'**Assicurato** o il **Contraente** deve comunicare a **Vittoria** qualsiasi atto o fatto che può provocare un **sinistro**.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, se tale atto o fatto genera un **sinistro**.

5.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI

In caso di vertenze, **Vittoria**:

- assume la gestione delle stesse a nome dell'**Assicurato**, fino a quando ne ha interesse;
- se necessario designa legali e tecnici;
- si avvale di tutti i diritti e azioni che spettano all'**Assicurato**.

Vittoria paga le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite del 25% del **massimale** indicato in **polizza** per il danno cui si riferisce la domanda. Oltre a questo limite, l'importo in eccesso è ripartito tra **Vittoria** e l'**Assicurato** in proporzione al rispettivo interesse.

Vittoria non indennizza:

- le spese sostenute dall'**Assicurato** per legali e tecnici non designati da **Vittoria**;

¹⁰ Codice civile - Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

¹¹ Codice civile - art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

- multe, ammende, spese di giustizia penale.

5.3 ARBITRATO

In caso di disaccordo sull'operatività dell'assicurazione, le **Parti** devono nominare con apposito atto privato tre periti (Collegio periti): uno per parte; il terzo di comune accordo. In caso di disaccordo sul terzo perito, il terzo perito è nominato dal Presidente del tribunale avente giurisdizione nel luogo dove il Collegio si riunisce. A scelta dell'**Assicurato** o del **Contraente**, il Collegio si riunisce presso la Direzione di **Vittoria** o presso la sede dell'Agenzia a cui è assegnata la **polizza**.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono divise a metà.

Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti e sono obbligatorie per le **Parti**, anche se uno dei periti non firma il relativo verbale.

5.4 PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO

Vittoria:

- verificata l'operatività della **garanzia**;
- accertata la legittimazione del danneggiato o di chi per esso;
- ricevuta la necessaria documentazione;
- quantificato e concordato il danno;
- entro 30 giorni invia all'**Assicurato** o al **Terzo** l'atto di transazione e quietanza;
- paga il **risarcimento** concordato entro 15 giorni da quando riceve l'atto firmato, con allegati gli eventuali documenti specificati nell'atto stesso.

In caso di procedura giudiziaria o conciliativa in corso, **Vittoria** può attendere la conclusione della procedura prima di pagare nei termini sopra indicati.

Se il **rischio** relativo alla **polizza** è ripartito fra più imprese di assicurazione (c.d. coassicurazione), ciascuna impresa paga la prestazione in proporzione alla rispettiva quota, indicata in **polizza**. È esclusa la responsabilità solidale¹².

12 Codice Civile – Art. 1292 – Nozione della solidarietà

Tabella di sintesi degli adempimenti in caso di Sinistro

COSA FARE ENTRO 10 GIORNI

Avisare del **sinistro Vittoria** o l'Agenzia alla quale è assegnata la **polizza**.

DOCUMENTI NECESSARI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Riportare nella denuncia:

- la data del **sinistro**;
- la descrizione dei fatti, delle cause e delle conseguenze;
- la generalità dei danneggiati e di eventuali testimoni.

Alla denuncia allegare:

- la copia della richiesta di **risarcimento** fatta dal terzo danneggiato;
- qualunque atto giudiziario che è stato notificato.

Appendice normativa

In questa parte ci sono nel dettaglio gli articoli di Legge che le Condizioni di Assicurazione richiamano.

CODICE CIVILE

Articolo 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Articolo 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Articolo 1917 - Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Articolo 2392 - Responsabilità verso la società

Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.

In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

Articolo 2393 - Azione sociale di responsabilità

L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea,

anche se la società è in liquidazione.

La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

L'azione può essere esercitata entro cinque anni (2) dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea stessa provvede alla sostituzione degli amministratori.

La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393 bis.

Articolo 2476 - Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.

In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.

Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.

Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.

Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

L'approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.

Articolo 2055 - Responsabilità solidale

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

**Vittoria
D&O P.M.I.**

Sezione

"IL CONTRATTO DALLA A ALLA Z"



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI.

Glossario: guida alla comprensione del testo

In questa parte del documento ci sono alcune parole scritte in **"grassetto minuscolo"**. Il significato contrattuale di tali parole è quello di seguito indicato.

LE PARTI:

- **Contraente**

La società che sottoscrive la **polizza** e paga il **premio**.

- **Vittoria**

Vittoria Assicurazioni S.p.A. È la società di assicurazioni che sottoscrive la **polizza** e paga il **risarcimento**.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO:

- **Amministratore**

Persona fisica che svolge funzioni manageriali o di supervisione presso la società **Contraente** o **Società Controllate**.

- **Assicurato**

Le persone fisiche che durante il **Periodo di assicurazione** svolgono le seguenti funzioni presso la società **Contraente** o le **Società Controllate**:

- **Amministratore**;
- membri dell'Organismo di Vigilanza¹³;
- membri del Consiglio di amministrazione, del **Consiglio direttivo** o di altri organi direttivi. Ad esempio: Presidente, Vicepresidente, **Segretario**, **Tesoriere**, membro Collegio dei probiviri;
- Legale rappresentante;
- Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari¹⁴;
- Responsabile della Sicurezza¹⁵, Responsabile del Trattamento dei dati personali¹⁶, **solo quando svolgono le funzioni manageriali o di supervisione**;
- Dipendente riconosciuto responsabile quale amministratore di fatto o che svolge funzioni organizzative o direttive delegate dal Consiglio di amministrazione.

Le funzioni sono quelle previste dai seguenti documenti **in vigore al momento della stipula della polizza**:

- delibere di nomina o modifica delle attribuzioni stesse;
- atto costitutivo;
- statuto.

- **Atto Dannoso**

Azione od omissione che l'**Assicurato** compie nell'esercizio della propria funzione e che può provocare un **danno patrimoniale a terzi**.

¹³ D.Lgs. 231/2001

¹⁴ ex L. 262/2005 e art. 154-bis del D. Lgs 58/1998

¹⁵ ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

¹⁶ Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i

- **Consiglio Direttivo**
Organo incaricato dall'assemblea dei soci per la direzione della società **Contraente**.
- **Periodo di Assicurazione**
Periodo compreso tra data di decorrenza e di scadenza della **polizza**.
- **Polizza**
Contratto che le **Parti** sottoscrivono. Prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.
- **Premio**
Somma che il **Contraente** deve pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.
- **Procedura concorsuale**
Procedura che disciplina il rapporto tra il soggetto insolvente e i suoi creditori con la presenza di un'Autorità pubblica e altri soggetti che valutano la possibilità di prosecuzione dell'attività della Società o la liquidazione del patrimonio.
- **Risarcimento**
Somma che Vittoria deve pagare in caso di **sinistro**.
- **Rischio**
Probabilità che accade un evento futuro e incerto che provoca un danno all'**Assicurato**.
- **Scoperto**
Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro**. E' espressa in percentuale del danno indennizzabile.
- **Segretario**
Persona che redige i documenti fondamentali del **Contraente**, come:
 - lo statuto,
 - il regolamento interno,
 - i verbali del Consiglio Direttivo.
- **Sinistro**
Richiesta di **risarcimento** che deriva da un **atto dannoso**.
- **Società Controllata**
Società con tutte le seguenti caratteristiche:
 - controllata dal **Contraente**;
 - sede in Italia;
 - non posta in liquidazione o in una qualsiasi **procedura concorsuale**;
 - patrimonio netto positivo;
 - non quotata sui mercati di capitali;
 - non istituzione finanziaria.
- **Tesoriere**
Persona fisica che gestisce le finanze del **Contraente**.

Il Contratto dalla A alla Z

In questo documento ci sono le norme specifiche che regolamentano la **polizza**. Valgono inoltre le norme di legge. Nell'Appendice Normativa ci sono i testi completi che questo documento cita e applicabili alla **polizza**. Il significato contrattuale delle parole scritte in "**grassetto minuscolo**" è quello indicato nel Glossario.

1. Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società?

In questa parte del documento ci sono gli obblighi che la **polizza** prevede per il **Contraente**, l'**Assicurato** e per **Vittoria**.

1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Cosa si intende per "rischio"?

Come riporta il glossario, in ambito assicurativo il rischio è la probabilità che accade un evento futuro e incerto che provoca un danno.

Ad esempio, un amministratore dimentica di rinnovare una importante licenza, necessaria per lo svolgimento dell'attività dell'azienda. Questo causa l'interruzione temporanea delle attività aziendali ed una significativa perdita economica per alcuni partner commerciali. Il terzo danneggiato potrebbe agire legalmente contro l'amministratore, perché lo ritiene responsabile per cattiva gestione.

Prima della conclusione della **polizza**, **Vittoria** chiede al **Contraente** alcune informazioni essenziali per una corretta valutazione del **rischio** da assicurare.

Il **Contraente** deve quindi dare a **Vittoria** informazioni precise e complete. Se non lo fa:

- la copertura assicurativa potrebbe cessare;
- il **Contraente** o l'**Assicurato** potrebbero perdere, in tutto o in parte, la prestazione assicurativa.

Il Codice civile¹⁷ regola la materia.

1.2 DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Le informazioni che il **Contraente** fornisce quando sottoscrive la **polizza** possono cambiare nel tempo. Se succede, il **Contraente** deve comunicarlo a **Vittoria** entro 30 giorni, perché il cambiamento potrebbe essere una variazione del **rischio**.

L'articolo 1.4 "**FORMA DELLE COMUNICAZIONI**" indica le modalità di comunicazione.

Se il **rischio** diminuisce **Vittoria** può scegliere se:

- recedere dalla **polizza**. In questo caso, **Vittoria** avvisa il **Contraente** con un mese di anticipo e restituisce la parte del **premio** pagata e non goduta;
- mantenere l'assicurazione. In questo caso, **Vittoria** riduce il **premio** a partire dalla prima rata successiva alla comunicazione del **Contraente**.

Se il **rischio** aumenta (aggravamento), **Vittoria** può recedere dalla **polizza**. Se il **Contraente** o l'**Assicurato** non

¹⁷ Codice Civile - Art.1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenti con dolo e colpa grave
Codice Civile - Art.1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenti senza dolo e colpa grave
Codice Civile - Art.1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi

comunicano a **Vittoria** l'aggravamento del **rischio**, possono perdere in tutto o in parte la prestazione assicurativa. Il Codice civile¹⁸ regola la materia.

Esempio di diminuzione del rischio

Un'impresa effettua lo "spin-off" di un ramo aziendale in difficoltà. La cessione riduce l'esposizione complessiva e quindi il rischio assicurato.

Esempio di aggravamento del rischio

Un'impresa nel settore della produzione software acquisisce una società che opera nell'editoria, settore economicamente meno stabile e poco affine a quanto svolto dall'impresa contraente della polizza.

Se il **Contraente**:

- stipula o modifica accordi parasociali;
- o modifica la partecipazione sociale e cambia l'assetto di controllo azionario della società (**Contraente**), deve comunicarlo a **Vittoria** entro 30 giorni. Se il **Contraente** non lo fa, **Vittoria** considera cessata la **polizza** con effetto dal momento in cui si è verificata la variazione del **rischio**.

Entro 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, **Vittoria** può recedere dalla **polizza** con effetto dal momento in cui si è verificata la variazione del **rischio**.

L'assicurazione cessa se tutti gli **Amministratori** decadono o cessano dalle loro funzioni.

1.3 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se il **Contraente** sottoscrive con altre compagnie delle polizze per coprire gli stessi rischi della **polizza** con **Vittoria**, deve comunicarlo a **Vittoria**. Se con dolo il **Contraente** non lo comunica a **Vittoria**, l'**Assicurato** perde il diritto al **risarcimento**.

L'articolo 1.4 "FORMA DELLE COMUNICAZIONI" indica le modalità di comunicazione.

Vittoria può recedere dalla **polizza** entro 30 giorni dalla comunicazione, con un preavviso di almeno 15 giorni. In caso di recesso, **Vittoria** restituisce al **Contraente** la parte di **premio** pagato e non utilizzato.

In caso di **sinistro** l'**Assicurato** deve avvisare tutti gli assicuratori e indicare a ciascuno il nome degli altri.

Il Codice civile¹⁹ regola la materia.

1.4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Per comunicare con **Vittoria** il **Contraente** deve inviare una lettera raccomandata o PEC:

- all'Agenzia alla quale è assegnata la **polizza**;
- oppure ai seguenti recapiti:
 - Vittoria Assicurazioni S.p.a., Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano;
 - vittoriaaassicurazioni@pec.vittoriaaassicurazioni.it.

18 Codice Civile - Art.1897 - Diminuzione del rischio
Codice Civile - Art.1898 - Aggravamento del rischio

19 Codice Civile - Art.1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori

2. Come mi assicuro?

Questa parte contiene nel dettaglio le condizioni operative secondo le quali **Vittoria** presta le **garanzie** che la **polizza** prevede.

2.1 QUANDO E COME DEVO PAGARE

Il **Contraente** deve pagare:

- la prima rata di **premio** (o il **premio** unico) alla consegna della **polizza**;
- le rate successive alle scadenze previste dalla **polizza**.

Il **Contraente** può scegliere di pagare il **premio**:

- presso l'Agenzia cui è assegnata la **polizza**;
- presso la sede di **Vittoria**. In questo caso **Vittoria** rilascia la ricevuta di pagamento con la data del pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il **premio**;
- con addebito su conto corrente o carta di credito. In questo caso, il Contraente trova le modalità di pagamento delle rate nei seguenti allegati alla **polizza**:
 - "SEPA Direct Debit", se sceglie l'addebito su conto corrente;
 - "Pagamento frazionato del premio tramite Addebito Continuativo su Carta di Credito", se sceglie l'addebito su carta di credito.

2.2 DECORRENZA DELLA COPERTURA E SCADENZE DI PREMIO

La **polizza** entra in vigore dalle ore 24 del giorno in cui viene firmata la **polizza** e pagato il **premio**, o altra data successiva indicata in **polizza**.

Se il **Contraente** non paga i **premi** successivi al primo entro 15 giorni dalla loro scadenza, l'assicurazione è sospesa e riprende dalle ore 24 del giorno in cui paga il **premio**.

Il Codice civile²⁰ regola la materia.

2.3 DURATA DELLA POLIZZA

La **polizza** ha durata di 1 anno e cessa alla naturale scadenza. Non è previsto il tacito rinnovo.

2.4 POSSIBILE RECESSO DALLA POLIZZA A SEGUITO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di **sinistro** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del **risarcimento**, le **Parti** possono recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni. Il preavviso va inviato con le modalità indicate all'articolo 1.4 "FORMA DELLE COMUNICAZIONI".

Entro 15 giorni dall'efficacia del recesso, **Vittoria** rimborsa al **Contraente** la parte di **premio** al netto dell'imposta, relativa al periodo di **rischio** non corso.

Se la comunicazione di recesso avviene 30 giorni prima della scadenza del **premio** (o di una rata di **premio**) il **Contraente** non deve pagare il **premio** (o la rata) e l'assicurazione cessa alla data di questa scadenza. Se il **premio** o la rata viene comunque pagata, **Vittoria** restituisce la parte del premio imponibile (netto imposte) non goduta.

20 Codice Civile - Art.1901 - Mancato pagamento del premio

2.5 POSSIBILE RECESSO DALLA POLIZZA A SEGUITO DI PROCEDURA CONCURSUALE

Se il **Contraente** è ammesso a una **procedura concorsuale**, deve avvisare subito **Vittoria**.

Vittoria può recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni. **Vittoria** invia l'eventuale preavviso con le modalità indicate all'articolo 1.4 "FORMA DELLE COMUNICAZIONI".

Entro 15 giorni dall'efficacia del recesso, **Vittoria** rimborsa la parte di **premio** al netto dell'imposta, relativa al periodo di **rischio** non corso.

2.6 IMPOSTE E TASSE

Il **premio** comprende imposte ed oneri fiscali in vigore ed è a carico del **Contraente**.

2.7 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Tutto quello che la **polizza** non regola in modo specifico è regolamentato dalle norme di legge.

2.8 FORO COMPETENTE

In caso di controversie relative alla **polizza** il Foro competente è quello di residenza o domicilio del **Contraente** o dell'**Assicurato**.

2.9 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

In caso di controversie relative alla **polizza**, se le **Parti** non trovano una soluzione amichevole, bisogna tentare una mediazione²¹, prima di iniziare un'azione giudiziale ed avviare quindi un processo.

La **Parte** che richiede la mediazione:

- sceglie l'organismo di mediazione presso cui svolgere il tentativo di mediazione. Si può svolgere anche in forma telematica (via web);
- indica nella richiesta i dati che identificano l'oggetto della controversia (ad es. numero e data del **sinistro**, numero della **polizza**);
- comunica all'organismo di mediazione l'indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica a **Vittoria** della relativa istanza: mediazione@pec.vittoriaassicurazioni.it;
- chiede all'organismo di mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.

Il **Contraente** può consultare le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura all'indirizzo internet dell'organismo di mediazione scelto.

L'organismo di mediazione è l'ente (pubblico o privato) iscritto nel registro del Ministero della Giustizia, presso il quale svolgere il procedimento di mediazione (di cui al Dlgs n. 28 del 2010).

2.10 SOSTITUZIONE E MODIFICA AL CONTRATTO

Le **Parti** devono pattuire e sottoscrivere in forma scritta, ogni variazione al contratto.

²¹ Dlgs 4 marzo 2010 N°28 - Art.5 - Condizione di procedibilità e rapporti con il processo

Appendice normativa

In questa parte ci sono nel dettaglio gli articoli di Legge che le Condizioni di Assicurazione richiamano.

CODICE CIVILE

Articolo 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenti con dolo e colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Articolo 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenti senza dolo e colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Articolo 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Articolo 1897 - Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla

comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Articolo 1898 - Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Articolo 1901 - Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Articolo 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di Mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente.

Se il contratto è stato stipulato con un consumatore, ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione presenti nel luogo di residenza o domicilio elettivo dell'assicurato. La parte che viene chiamata in mediazione (sia la società, sia l'assicurato) può anche non partecipare alla procedura di mediazione, comunicando per iscritto all'organismo di mediazione prescelto le ragioni che giustificano la mancata partecipazione. Al tentativo di mediazione si applicherà il regolamento, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet dell'Organismo prescelto.

Articolo 5 - Condizione di procedibilità e rapporti con il processo

Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.

Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Per assolvere alla condizione di procedibilità le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste:

- a) dall'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- b) dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- c) dall'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- d) dall'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera averata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano:

- a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis;
- b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;

- c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
- d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
- e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- f) nei procedimenti in camera di consiglio;
- g) nell'azione civile esercitata nel processo penale;
- h) nell'azione inibitoria di cui agli articoli 37 e 140-octies del codice de consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Società per Azioni | Sede Via Ignazio
Gardella 2 | 20149 Milano | Italia Capitale
Sociale Euro 68.297.833 interamente
versato | Codice Fiscale e N. d'iscrizione del
Registro Imprese di Milano 01329510158
R.E.A. N. 54871 | Iscritta all'albo Imprese di
Assicurazione e Riassicurazione Sez. I
N.1.00014 | Società facente parte del Gruppo
Vittoria Assicurazioni iscritto all'albo dei
Gruppi Assicurativi N.008 | Soggetta
all'attività di direzione e coordinamento
della Capogruppo Yafa S.p.A.



1921



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI.

PB014801-CGA-EDZ-0126